

IT
E-001798/2024
Risposta del vicepresidente esecutivo Maroš Šefčovič
a nome della Commissione europea
(21.11.2024)

È compito delle autorità nazionali e regionali degli Stati membri, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, individuare e attuare le misure più appropriate per prevenire i danni alle specie protette a norma delle direttive Uccelli¹ e Habitat² durante le operazioni di raccolta. L'uso di droni termici, come suggerito dagli onorevoli deputati, potrebbe essere una delle soluzioni disponibili. Nell'ambito della politica agricola comune (PAC)³, gli Stati membri possono anche sostenere misure volte a prevenire i danni alla fauna selvatica durante le operazioni di raccolta, a condizione che tali misure siano in linea con i rispettivi piani strategici della PAC⁴.

Conformemente alla legislazione dell'UE in materia di natura, la Commissione sostiene l'uso di droni e di altre tecnologie in grado di contribuire alla ricostituzione delle specie a rischio di mortalità indotta dallo sfalcio o dalla raccolta, come la gallina prataiola, l'albanella minore e il re di quaglie. Tali tecnologie, compresi i droni termici, potrebbero inoltre contribuire a salvare le specie selvatiche e di selvaggina comuni non protette dalla legislazione dell'UE in materia di natura.

La normativa dell'UE in materia di sanità animale⁵ non prevede misure specifiche per affrontare l'impatto della fauna selvatica sulle colture. Non sono previste misure specifiche neanche dal punto di vista della sicurezza di alimenti e mangimi, ma al momento dell'immissione sul mercato a questi ultimi si applicano i requisiti generali in materia d'igiene stabiliti dalla legislazione dell'Unione.

La Commissione non è a conoscenza di ostacoli normativi dell'UE a un maggiore ricorso ai droni termici per evitare l'uccisione accidentale della fauna selvatica nel corso delle attività agricole. Tuttavia qualora i droni debbano essere utilizzati in prossimità di aree che presentano più rischi, come le aree densamente popolate o gli aeroporti, o in uno spazio aereo più esteso, gli operatori devono prestare maggiore attenzione, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947⁶.

¹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

³ https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy_it

⁴ https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans_it

⁵ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45).